

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, recante, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno, tra l'altro, degli IPCEI c.d. "H2 Technology" notificato con SA.64644 e "H2Industry" notificato con SA.64645, utilizzando le risorse della Misura M4C2-I2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTI i decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy 13 ottobre 2022 e 19 dicembre 2022, destinati all'attuazione degli interventi del Fondo IPCEI attivati dal decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, rispettivamente per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI c.d. "H2 Technology", notificato con SA.64644 (anche IPCEI Idrogeno 1), e "H2 Industry", notificato con SA.64645 (anche IPCEI Idrogeno 2);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", ed in particolare l'articolo 2, comma 2, che prevede che l'erogazione in anticipazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è di norma prevista in misura massima del 10 per cento, e che può essere maggiore di tale percentuale in casi eccezionali, debitamente motivati;

VISTO l'articolo 6, comma 9, del predetto decreto 27 giugno 2022 che prevede che, laddove indicato nei provvedimenti di attuazione dei relativi interventi del Fondo IPCEI di cui all'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto, la prima erogazione può essere disposta nei casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare;

VISTO altresì l'articolo 6, comma 7, dei predetti decreti direttoriali, che prevede che la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 6, comma 9, del decreto 27 giugno 2022 per un importo non superiore al 10 per cento del totale delle agevolazioni concesse a valere sul PNRR, in coerenza con i vincoli generali previsti nell'ambito di tale Programma;



VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU” che, con specifico riguardo alle erogazioni di risorse a titolo di anticipazione, indica che, nel caso di erogazione diretta ai soggetti attuatori, la quota fino al 10 per cento è calcolata sul finanziamento PNRR assegnato all’intervento, fermo restando che in casi eccezionali, debitamente motivati dall’Amministrazione titolare dell’intervento o dal soggetto attuatore, l’importo dell’anticipazione richiesto può essere anche superiore al 10 per cento, e pertanto in tali casi i soggetti attuatori possono beneficiare di anticipazioni superiori alla quota del 10 per cento sulla base di una apposita richiesta motivata dalla necessità di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla modalità con cui l’intervento deve essere realizzato;

TENUTO CONTO che, come indicato dai predetti decreti direttoriali 13 ottobre 2022 e 19 dicembre 2022, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy opera, negli ambiti di propria competenza, in qualità di soggetto attuatore della Misura M4C2-I2.1, che si configura a titolarità;

CONSIDERATO che, nell’ambito delle procedure agevolative di cui ai predetti decreti direttoriali 13 ottobre 2022 e 19 dicembre 2022 attuate dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese per il finanziamento dei progetti che concorrono alla realizzazione degli IPCEI Idrogeno 1 e Idrogeno 2, sono emerse esigenze prospettiche di cassa eccedenti la percentuale massima del 10 per cento suddetta, tenuto conto delle caratteristiche dei progetti approvati, dei piani finanziari delle imprese beneficiarie autorizzati dalla Commissione europea agli aiuti di Stato ovvero di quelli degli organismi di ricerca, agevolabili al di fuori del campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato per il sostegno di attività prevalenti di natura non economica sulla base del massimale individuato in sede di selezione;

VISTA la nota prot. n. 174283 del 14 aprile 2023, con cui la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha rappresentato all’Amministrazione centrale titolare dell’intervento di cui alla Misura M4C2-I2.1 del PNRR le motivazioni di eccezionalità per l’attribuzione di erogazioni in anticipazione eccedenti il limite del 10 per cento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021;

RITENUTO NECESSARIO, in ragione di quanto sopra esposto, disporre le condizioni per l’erogazione in anticipazione al di sopra della percentuale del 10 per cento, nei casi motivati;

TENUTO CONTO altresì che, per mero errore materiale, i predetti decreti direttoriali 13 ottobre 2022 e 19 dicembre 2022, nel richiamo in premessa alle disposizioni di attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in relazione all’applicazione della modalità di calcolo mediante tasso forfettario prevista dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/695 per il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, contengono un richiamo ai bandi per ricerca e sviluppo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 1 del decreto del 23 dicembre 2021 e al rispetto del parimenti richiamato paragrafo 1 dell’articolo 7 del regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., in luogo dei corretti riferimenti applicabili ai richiamati interventi del Fondo IPCEI;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere alla rettifica del predetto errore materiale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.260 del 30 ottobre 2021, che reca il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021 che individua gli uffici di



livello dirigenziale non generale del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022, con il quale il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl) del Ministero;

DECRETA:

Articolo unico

1. All'articolo 6 del decreto direttoriale 13 ottobre 2022 e del decreto 19 dicembre 2022 richiamati in premessa è aggiunto il seguente comma:

“7-bis. Dietro adeguata motivazione preliminare del soggetto beneficiario, presentata prima della richiesta di erogazione in anticipazione e comunque non oltre 30 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni, l'anticipazione di cui al comma 7 può eccedere, previa approvazione del *Ministero*, il 10 per cento del totale delle agevolazioni concesse a valere sul *PNRR* nel caso di iniziative che generino un fabbisogno finanziario anticipato ovvero ai fini del rispetto del valore attuale netto di aiuto autorizzato, comunque non oltre l'importo massimo del 40 per cento del totale delle agevolazioni concesse a valere sul *PNRR* e nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato come previsto dall'articolo 6, comma 9, del *decreto ministeriale*.”

2. Nelle premesse ai decreti direttoriali 13 ottobre 2022 e 19 dicembre 2022 richiamati in premessa, nel seguente considerato “TENUTO CONTO che, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, la predetta modalità di calcolo mediante tasso forfettario prevista dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/695 per il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa risulta applicabile ai fini della determinazione dei costi indiretti nell'ambito delle operazioni a valere sui bandi per ricerca e sviluppo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 1 del predetto decreto del 23 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 2021/1060 e nel rispetto del parimenti richiamato paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.”, le parole “sui bandi per ricerca e sviluppo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 1 del predetto decreto del 23 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “sugli interventi attivati dal predetto decreto 27 giugno 2022”, e sono espunte le parole “e nel rispetto del parimenti richiamato paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.”.

Roma, 27 giugno 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe BRONZINO